



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza nr. 1 del 05/01/2021

OGGETTO: Biosicurezza e misure di riduzione del rischio nei confronti dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Rafforzamento delle Misure urgenti di applicazione, di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 24 dd. 4/11/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- la nota pervenuta dalla Direzione della Struttura Complessa di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di cui al prot. ASUGI n. 78858/P dd. 20/10/2020, registrata in ingresso al prot. n. dd. 26565 dd. 26/10/2020 del Comune di Grado;
- l'ordinanza sindacale n. 24 dd. 4/11/2020, avente ad oggetto "Biosicurezza e misure di riduzione del rischio nei confronti dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Misure urgenti di applicazione", adottata dal Comune di Grado in osservanza di quanto indicato dalla Direzione della Struttura Complessa di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), e di cui alla nota prot. n. 78858/P dd. 20/10/2020, sopra citata;
- la nota pec pervenuta dalla Direzione della Struttura Complessa di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di cui al prot. ASUGI n. 101606/P dd. 30/12/2020, registrata in ingresso al prot. n. 32814 dd. 30/12/2020 del Comune di Grado;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza ministeriale dd. 26/08/2005 avente ad oggetto "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che Il Ministero della Salute, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica circa la diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, ottemperando alle disposizioni del D.Lgs. n. 9 dd. 25/01/2010 con oggetto "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE", ha reso noto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti 125 del 25 luglio 2019 sul documento "indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e della riduzione del rischio per talune malattie animali", tra cui anche l'influenza aviaria;

RICHIAMATA l'Ordinanza ministeriale dd. 10/12/2019 con oggetto "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie

infettive e diffuse dei volatili da cortile”, che stabilisce la proroga dell’efficacia dell’ordinanza di cui al punto precedente;

VISTO il D.M. dd. 25/06/2010 recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”;

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute prot. n. 0002487-04/02/2020-DGSAF-MDS-P del 04/02/2020, “Influenza aviaria zone A e B. Modifica Allegato II nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019”;

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute, con prot. n. I.1.a.e/2020/3 dd. 02/10/2020, avente ad oggetto “Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Russia e Kazakhstan. Indicazioni operative per l’attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale” ;

CONSIDERATO che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria;

CONSIDERATO che il territorio regionale situato tra la costa e il tracciato dell’Autostrada A4 fa parte delle zone ad alto rischio A, come dettagliatamente indicato nella succitata nota del Ministero della Salute prot. n. 0002487-04/02/2020-DGSAF-MDS-P del 04/02/2020, “Influenza aviaria zone A e B. Modifica Allegato II nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019” ;

CONSIDERATO che:

- ulteriori misure volte a ridurre il rischio di diffusione della malattia sono state emanate dal Ministero della Salute in data 26/11/2020 con nota prot. n. 0025509-26/11/2020, che prevedono, tra l’altro la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto di tutto il territorio nazionale;
- in data 24 dicembre u.s. l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha confermato la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità in un’oca selvatica rinvenuta in data 21 novembre nel territorio del Comune di Monfalcone;

RILEVATO che, l’ultima nota (ASUGI) prot. n. 101606/P dd. 30/12/2020, evidenzia che con l’attuale situazione epidemiologica e che con l’attuale rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al D.M. 14/03/2018, la sistematica adozione di idonee misure di “biosicurezza” in grado di ridurre al massimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare, fra gli altri, di misure relative alla :

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all’interno dei locali in cui sono presenti gli animali;
- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- Stoccaggio e smaltimento della pollina;
- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- Nel caso l’allevamento utilizzi acque di superficie per l’abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;
- I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell’azienda.

CONSIDERATO che, per quanto riportato in alcuni rapporti scientifici dell'EFSA in materia di diffusione dell'influenza aviaria, il rischio d'introduzione dei virus influenzali aviari può essere ridotto mediante l'adozione di misure di gestione tese a evitare il più possibile il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e il pollame, tra le quali la detenzione degli animali al chiuso durante i periodi ritenuti a rischio;

RITENUTO pertanto opportuno adottare misure di "biosicurezza", volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, che può essere introdotta a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

VISTA la Legge n. 833 dd. 23/12/1978, avente ad oggetto l' "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 "attribuzioni dei Comuni";

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", secondo cui, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la Legge Regionale n. 43 dd. 13/07/1981, avente ad oggetto "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica" ;

VISTO il Decreto legislativo di data 15 agosto 2000. n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – artt. 50 e 54 – ;

VISTE le leggi vigenti sul procedimento amministrativo, nello specifico la legge 8 agosto 1990 n. 241 e la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

ORDINA

- 1) **deve essere garantita** negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al D.M. dd. 14 marzo 2018 e s.m.i., la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza, in grado di ridurre al massimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare di misure relative a:
 - Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all'interno dei locali in cui sono presenti gli animali;
 - Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
 - Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
 - Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
 - Stoccaggio e smaltimento della pollina;
 - Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
 - Nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;
 - I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda.

- 2) **Tutti i casi sospetti di influenza aviaria devono essere precocemente rilevati e segnalati alle autorità sanitarie competenti**, facendo riferimento in particolare a:
 - Aumento della mortalità;
 - Cali di produzione;
 - Variazioni nel consumo di acqua e mangime.

- 3) **Nelle aree individuate a rischio** di introduzione e diffusione indicate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, Zone A e B di cui alla nota DGSAF prot. 29049 del 20 novembre 2019 e s.m.i., **il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda**. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari della ASL, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

AVVISA

1. Che la presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario, tenuto conto della situazione epidemiologica, e delle relative comunicazioni del Ministero della Salute in aggiornamento al Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 8246 del 30.3.2017.
2. Che l'inadempienza alla presente ordinanza è perseguita verrà perseguita ai sensi dell'articolo 650 C.P.

DISPONE

1. Che i competenti Uffici comunali, l'Ufficio problematiche ambientali e la Polizia Locale, assicurino l'adeguata applicazione delle misure disposte, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione S.C. sanità Animale presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per quanto di competenza in materia di igiene e sanità;
2. Che il presente provvedimento sia **affisso all'ALBO del Comune per almeno 60 (sessanta) giorni** e comunque fino al termine di cui al punto 1, del sopra citato avviso ed acquisito agli atti dell'Ufficio problematiche di inquinamento ambientali;
3. Che venga data la più **ampia divulgazione anche attraverso il sito istituzionale**;
4. Che l'adozione del presente atto venga comunicata a: - ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – 34128 Trieste.

INFORMA

Che ai sensi del Capo II della L.241/1990 il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Antonietta Genovese, dirigente dell'Area Tecnica. L'Area Tecnica e il Corpo di Polizia Locale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione della presente ordinanza.

Che è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di sessanta giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il Sindaco
Dario Raugna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 05/01/2021 13:21:06

IMPRONTA: 007FB34D239F98BF19C3D16CB06A939E91119B9D234145187198DA9B8177F774
91119B9D234145187198DA9B8177F774489005BB245AC0B9FDC99DBA409A0992
489005BB245AC0B9FDC99DBA409A099266C32A87B5B5985C801CD94238EBE021
66C32A87B5B5985C801CD94238EBE02103DD6CD5D66A66E24799A55F1B48FD2F